

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

**Concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di complessive
n.17 (diciassette) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato,
di cui n.13 (tredici) unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e n. 4 (quattro) unità di personale dirigenziale di livello non generale
da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato", e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante il "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2018, n. 78 che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis* del D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, i titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.C.M. del 27 aprile 2018, n. 80 che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;

VISTO il decreto interministeriale 25 luglio 1994 di istituzione della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione Interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, e in particolare l'articolo 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo n. 196 del 2003;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n.246;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” e, in particolare, l’articolo 18-*bis*;

VISTO, altresì, l’articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017 che, in considerazione della necessità ed urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevedendo che la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, a tali fini, della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al comma 3-*quinquies* dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e che la percentuale dei posti, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, da riservare al personale appartenente al ruolo speciale della protezione civile, è elevata al 40 per cento;

VISTA la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiara che intende avvalersi, per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, del supporto della Commissione RIPAM, come previsto dalla citata normativa;

ESPLETATI gli adempimenti e le procedure di cui all’articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in esito ai quali il Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. 19837 del 16 marzo 2018, ha reso noto che nell’elenco del personale in disponibilità non sono iscritte, alla medesima data, unità nell’ambito territoriale considerato che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’area VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006 - 2009 biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto il 4 agosto 2009 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 4 agosto 2010

DELIBERA

Art. 1

Posti messi a concorso

Codici concorso: PC/TC, PC/AG, CI/ST, CI/EC, CI/AG, CI/TC

È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, per il reclutamento di complessive n.17 (diciassette) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n.13 (tredici) unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e n. 4 (quattro) unità di personale dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, così articolate:

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

- n. 8 (otto) unità di personale con profilo tecnico – operativo: dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile (**Codice PC/TC**), di cui n. 3 (tre) posti riservati al personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, appartenente al ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
- n. 5 (cinque) unità di personale con profilo tecnico-amministrativo: dirigente specialista in funzioni tecnico – amministrative di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile (**Codice PC/AG**), di cui n. 2 (due) posti riservati al personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, appartenente al ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
- n. 1 (una) unità di personale con profilo statistico-matematico: dirigente esperto nel coordinamento dati presso il Dipartimento “Casa Italia” (**Codice CI/ST**);
- n. 1 (una) unità di personale con profilo economico: dirigente esperto nel coordinamento delle misure finanziarie presso il Dipartimento “Casa Italia” (**Codice CI/EC**);
- n. 1 (una) unità di personale con profilo giuridico-amministrativo: dirigente esperto nel coordinamento e nella gestione degli Affari generali presso il Dipartimento “Casa Italia” (**Codice CI/AG**);
- n. 1 (una) unità di personale con profilo di ingegnere gestionale: dirigente esperto nella gestione dei progetti presso il Dipartimento “Casa Italia” (**Codice CI/TC**).

La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 8.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio:

1. **essere cittadini italiani;**
2. **essere in possesso del seguente titolo di studio con riferimento al singolo procedimento concorsuale:**
 - A. **Codice PC/TC:** laurea magistrale (LM) in ingegneria (civile, per l'ambiente ed il territorio, chimica, edile, della sicurezza e protezione civile), geologia, architettura, fisica, rischio ambientale e protezione civile, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
 - B. **Codice PC/AG:** laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, economia, scienze politiche, rischio ambientale e protezione civile, sociologia, relazioni internazionali, scienze della comunicazione, scienze dell'informazione, editoria e giornalismo, lettere, o titoli equiparati o equipollenti ai

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

sensi della normativa vigente;

- C. **Codice CI/ST:** laurea magistrale (LM) in statistica, matematica, ingegneria matematica, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
- D. **Codice CI/EC:** laurea magistrale (LM) in economia, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
- E. **Codice CI/AG:** laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, scienze politiche, economia, o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;
- F. **Codice CI/TC:** laurea magistrale (LM) in ingegneria (gestionale, civile, ambientale), o titoli equiparati o equipollenti ai sensi della normativa vigente;

I candidati in possesso di titolo di studio equipollente o equiparato ex-lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché in base al decreto ministeriale 9 luglio 2009, dovranno specificare nella domanda i provvedimenti normativi che hanno definito l'equipollenza o l'equiparazione.

In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.

3. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

4. godimento dei diritti civili e politici;

5. essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di servizio:

- essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 aprile 2018, n. 80, con almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
- essere dipendente delle amministrazioni statali reclutato a seguito di corso-concorso, con un servizio di almeno quattro anni;
- essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel

Wber e V

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito del diploma di laurea, e aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

- aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni ed essere munito di diploma di laurea. Non costituiscono titolo utile ai fini della sussistenza del presente requisito gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017;
- aver maturato, fornito di idoneo titolo di studio universitario, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Ai fini del computo dei cinque anni di anzianità si precisa che l'anno intero è considerato pari a 365 giorni e le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;

6. **non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;**
7. **non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;**
8. **essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.**

I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva. Resta ferma la facoltà della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM (d'ora in avanti "Commissione Interministeriale RIPAM") di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.

Art. 3

Procedura concorsuale

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale Ripam svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sarà espletato in base alle procedure indicate nel bando.

Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione Interministeriale RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà del FORMEZ PA.

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

- 1) una eventuale prova preselettiva, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, che la Commissione Interministeriale RIPAM si riserva la facoltà di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia tale da pregiudicare il rapido ed

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, consistente in una prova a test per la verifica dell'attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali e della capacità logico-deduttiva dei candidati, nonché della conoscenza delle materie di cui al successivo articolo 6.

Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

- 2) una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), consistente in due prove:
 - la prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali attinenti alla specifica area professionale dirigenziale relativa al posto oggetto del bando di concorso e consistente nello svolgimento di un elaborato ovvero nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica;
 - la seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti finalizzati alla soluzione di casi specifici e/o all'individuazione di soluzioni gestionali relative a una o più delle materie oggetto della prima prova scritta, dalla quale possa evincersi l'attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3) una prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare da effettuarsi sulle materie delle prove scritte, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato le prove di cui al precedente punto 2). Inoltre, nell'ambito della prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell'Amministrazione Digitale. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nelle due prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
- 4) la valutazione dei titoli sarà effettuata, con le modalità previste dall'art. 9, prima della correzione delle prove scritte, sulla base dei titoli che i candidati avranno indicato nel modulo elettronico di presentazione della domanda on-line ed autocertificato, ai sensi dell'articolo 6, nel caso di svolgimento della prova preselettiva, ovvero prima di sostenere le prove scritte, con le modalità indicate all'art. 7.

I primi classificati nell'ambito della graduatoria, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto della riserva dei posti di cui all'articolo 1, da applicarsi in favore dei candidati appartenenti al ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 che siano risultati idonei, saranno nominati vincitori e assegnati all'ufficio ed alla sede di destinazione.

Art. 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda Termini e modalità

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.- IV Serie speciale "Concorsi ed esami".

WBe
e
S

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

Sarà altresì disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo *on line* tramite il sistema *Step-one*, all'indirizzo internet <http://riqualificazione.formez.it>.

La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella G.U.- IV Serie speciale "Concorsi ed esami"-
<http://riqualificazione.formez.it>.

La data di trasmissione della domanda via internet è stabilita e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine della registrazione.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200 001008403527 – BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici dall'estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM Viale Carlo Marx n.15 00137 ROMA, con specificazione della Causale "Concorsi Dirigenti Presidenza del Consiglio".

Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nel citato modulo elettronico. Il contributo dovrà essere versato per ciascun procedimento concorsuale al quale il candidato intenda partecipare.

Il contributo di ammissione non sarà rimborsato qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all'amministrazione banditrice.

Nella domanda i candidati dovranno riportare:

1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni";
4. il godimento dei diritti politici;
5. l'indicazione del codice relativo al concorso al quale si intende concorrere;
6. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
7. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;
8. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione di cui al successivo articolo 9;
9. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
10. l'indicazione dell'eventuale titolarità della riserva di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017.

I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i restanti requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. La Commissione Interministeriale RIPAM si riserva di accertarne la sussistenza.

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all'indirizzo: concorsi@pec.formez.it, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda se si trova nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva.

La Commissione Interministeriale RIPAM si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema "Step-one". Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

La Commissione Interministeriale RIPAM nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per la valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 10.

Art. 6

Prova preselettiva

I candidati devono presentarsi a sostenere l'eventuale prova preselettiva all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico "Step-one" al momento della compilazione on-line della domanda.

Alla prova preselettiva sono ammessi tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione nei termini previsti e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.



La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

I candidati saranno chiamati a rispondere, a 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla, di cui 50 (cinquanta) volti ad accertare l'attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali e la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico matematico, di carattere critico verbale, e 30 (trenta) volti ad accertare la conoscenza dei contenuti relativi: alla disciplina del lavoro pubblico, al diritto costituzionale, al diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti, al diritto dell'Unione europea e al diritto amministrativo. La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a 15 (quindici) volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

La prova avrà una durata di 60 (sessanta) minuti.

All'atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico, reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA, utilizzato per la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.

Svolgimento e somministrazione della prova

La prova preselettiva si svolgerà a Roma.

Sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it>, almeno 20 (venti) giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la suddetta prova, nonché con l'indicazione delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale "Concorsi ed esami" – il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato con valore di notifica sul suddetto sito internet e segnalato mediante l'avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

Correzione, abbinamento e superamento della prova

Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente.

La Commissione interministeriale RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico del Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

prova.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: + 1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: -0,25 punti
- risposta errata: - 0,50 punti

Sarà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio complessivamente conseguito.

I candidati che avranno superato le prove resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura ottica.

Gli elenchi alfabetici degli ammessi alle prove scritte, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. L'avviso di convocazione per le prove scritte sarà pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 7 Prove scritte

La fase scritta si articola in due prove, ciascuna per un punteggio massimo attribuibile di 100 punti:

- 1) La prima prova scritta, a contenuto teorico, è volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali attinenti alla specifica area professionale afferente la figura dirigenziale messa a concorso e consiste nello svolgimento di un elaborato, ovvero nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica.
- 2) La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti finalizzati alla soluzione di casi specifici e/o all'individuazione di soluzioni gestionali relative a una o più delle materie oggetto della prima prova scritta, dalla quale possa evincersi l'attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le prove scritte verteranno sulle materie di seguito indicate:

Dirigente Area tecnica - Dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile presso il dipartimento di Protezione Civile (Codice PC/TC)

- Normativa in materia di protezione ambientale; valutazione dell'impatto ambientale; metodi di ripristino dell'ambiente naturale e metodologie informatiche per lo studio delle condizioni ambientali;
- Normativa in materia di prevenzione e previsione delle catastrofi naturali, gestione di disastri ed emergenze; ordinamento della protezione civile; fondamenti di analisi e valutazione dei rischi geoclimatici;

UBe e V

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

- Diritto amministrativo;
- Diritto costituzionale;
- Nozioni di diritto dell'Unione europea;
- Nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- Gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance.

Dirigente Area amministrativa - Dirigente specialista di funzioni tecnico – amministrative di protezione civile presso il dipartimento di Protezione Civile (Codice PC/AG)

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- Diritto costituzionale;
- Diritto dell'Unione europea;
- Nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- Gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;
- Disciplina del lavoro pubblico;
- Normativa in materia di protezione ambientale; valutazione dell'impatto ambientale; metodi di ripristino dell'ambiente naturale e metodologie informatiche per lo studio delle condizioni ambientali;
- Normativa in materia di prevenzione e previsione delle catastrofi naturali, gestione di disastri ed emergenze; ordinamento della protezione civile; fondamenti di analisi e valutazione dei rischi geoclimatici.

Dirigente profilo statistico-matematico - Dirigente esperto nel coordinamento dei dati presso il Dipartimento "Casa Italia" (Codice CI/ST)

- Statistica;
- Campionamento e analisi dei dati;
- Tecniche di georeferenziazione;
- Econometria;
- Diritto amministrativo;
- Diritto costituzionale;
- Nozioni di diritto dell'Unione europea;
- Nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- Gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;
- Normativa in materia di protezione ambientale; metodi di ripristino dell'ambiente naturale e metodologie informatiche per lo studio delle condizioni ambientali;
- Normativa in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e delle catastrofi naturali;
- Normativa in materia di valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo;
- Normativa in materia di efficienza energetica negli edifici.

Dirigente profilo economico - Dirigente esperto nel coordinamento delle misure finanziarie presso il Dipartimento "Casa Italia" (Codice CI/EC)

- Politica economica e finanza pubblica;



La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

- Finanza di progetto;
- Gestione del ciclo dei progetti;
- Statistica economica.
- Diritto amministrativo;
- Diritto costituzionale;
- Nozioni di diritto dell'Unione europea;
- Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- Gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;
- Disciplina del lavoro pubblico;
- Normativa in materia di protezione ambientale;
- Normativa in materia di previsione del rischio idrogeologico e naturale del territorio e del patrimonio abitativo.

Dirigente profilo giuridico-amministrativo - Dirigente esperto nel coordinamento e nella gestione degli affari generali presso il Dipartimento "Casa Italia" (Codice CI/AG)

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- Diritto costituzionale;
- Diritto dell'Unione europea;
- Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- Gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;
- Disciplina del lavoro pubblico.

Dirigente profilo di ingegnere gestionale: dirigente esperto nella gestione dei progetti presso il Dipartimento "Casa Italia" (Codice CI/TC)

- Normativa in materia di protezione ambientale e valorizzazione del patrimonio abitativo;
- Normativa in materia di efficienza energetica degli edifici;
- Gestione del ciclo dei progetti;
- Analisi dei processi aziendali;
- Gestione dei sistemi logistici e produttivi.
- Diritto amministrativo;
- Diritto costituzionale;
- Diritto dell'Unione europea;
- Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- Gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance.

Per ciascuna delle prove scritte sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi).

I candidati devono presentarsi all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. Nel caso in cui non sia stata svolta la prova preselettiva, i candidati dovranno inoltre sottoscrivere

UBe e S

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico, reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA, utilizzato per la trasmissione on-line della domanda di partecipazione al concorso.

L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla Commissione esaminatrice d'intesa con la Commissione Interministeriale RIPAM e comunicato mediante il sito <http://riqualificazione.formez.it>.

Le prove scritte sono corrette in forma anonima.

Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati, in ordine alfabetico, sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.

L'avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica.

Il candidato ammesso alle prove selettive scritte si impegna, entro e non oltre la data prevista per le prove stesse, a presentare a Formez PA, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it, la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 9, seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, unitamente al succitato diario delle prove.

Art. 8

Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito

L'avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it> almeno 20 (venti) giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie delle prove scritte, volto ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati. In sede di prova orale il candidato sarà sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le Commissioni esaminatrici, d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riservano di pubblicare sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della stessa.

Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi).

L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

Prima dell'avvio delle prove orali, la Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

presentata dai candidati entro la data di svolgimento delle prove scritte, e fatte salve eventuali richieste di integrazioni scritte che devono essere prodotte prima dello svolgimento della prova orale, valuterà ed autorizzerà la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei.

Ultimata la prova selettiva orale, la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle tre prove selettive (due prove scritte e prova orale) e del punteggio attribuito ai titoli. La graduatoria finale di merito, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, è validata e trasmessa dalla Commissione Interministeriale RIPAM alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9

Valutazione dei titoli

Tutti i titoli di cui il concorrente richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1, lettere a), g) e h).

Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari e altri titoli, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, pubblicazioni scientifiche, ai sensi del DPCM del 16 aprile 2018, è attribuito un valore massimo complessivo di 120 punti sulla base dei seguenti criteri:

1) Titoli di studio universitari e altri titoli:

1.1) Titoli di studio universitari: sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

- a) Voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
- b) Diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 2 punti;
- c) Laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;
- d) Laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;
- e) Master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti;
- f) Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti;
- g) Diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013: fino a 4 punti;
- h) Dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013: fino a 6 punti.

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.

1.2) I seguenti **altri titoli**, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, 9 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

- a) **Titolarità di insegnamenti** in corsi di studio presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore;
- b) **Attività di docenza** presso le istituzioni di cui al precedente punto a): fino a 3 punti, in relazione alla durata della docenza.

2) **Abilitazioni professionali**

Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

- a) **Abilitazione professionale** conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: 8 punti;
- b) **Abilitazione professionale** conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie d'esame;
- c) **Abilitazione** diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), **all'insegnamento** nelle scuole secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto per l'accesso al concorso: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame.

Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.

3) **I titoli di carriera e di servizio**, per i quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 50 punti, sono:

- a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1.1, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

- un'espressa disposizione normativa;
- b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico, 1, 25 punti per ogni trimestre successivo al primo;
- c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della precedente lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, secondo quanto di seguito specificato:
per ogni lavoro prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a): 1 punto;
per ogni lavoro prodotto nell'ambito dell'incarico di cui alla lettera b): 0,5 punti;
- d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti e orali o per titoli ed esami scritti e orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti e orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito da Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari per l'ammissione al concorso: fino a 5 punti, in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame.

I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso i soggetti pubblici di cui alla precedente lettera d).

I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate alla lettera d) sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
- c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati al punto 1.1); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al precedente punto 3, lettera d), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3, lettera a), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 70/2013 come requisito

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

di ammissione al concorso.

4) Publicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di 8 punti, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e con la qualifica dirigenziale da attribuire; le pubblicazioni scientifiche sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.

Ciascun candidato potrà produrre, per la relativa valutazione, fino ad un massimo di 8 pubblicazioni.

Art. 10

Approvazione e pubblicità della graduatoria e comunicazione dell'esito del concorso

La graduatoria, per ciascun singolo codice concorso di cui all'art. 1, sarà approvata con Delibera della Commissione Interministeriale RIPAM.

L'avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria relativa a ciascuno dei profili messi a concorso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità con le quali saranno assunti i candidati risultati vincitori.

Ai candidati vincitori sarà data opportuna comunicazione. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, confermare a Formez PA, esclusivamente attraverso l'indirizzo concorsi@pec.formez.it, l'impegno a prendere tempestivamente servizio presso l'ufficio e la sede di assegnazione.

Art. 11

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito, mediante l'apposito sistema telematico "atti on-line", disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e previa attribuzione di password personale riservata, l'accesso per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare sul C/C Ripam di cui all'articolo 4 la quota prevista dal "Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione" disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. All'atto del versamento occorrerà indicare la causale "accesso agli atti concorso Ripam Presidenza del Consiglio dei

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

Ministri”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alle Commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il Titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma; il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’“Area Obiettivo RIPAM”. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet <http://riqualificazione.formez.it> e/o attraverso i siti istituzionali dell’amministrazione coinvolta nel procedimento selettivo.

L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13

Assunzione in servizio

L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.

La Commissione RIPAM

(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018)

In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.


Roma, li 7 settembre 2018

Per il Dipartimento della la funzione pubblica

(Cons. Maria Baria)



Per il Ministero dell'economia e delle finanze
(Dott. Pasquale Castaldi)



Per il Ministero dell'interno
(Pref. dott.ssa Carmen Perrotta)

